



## Ai Cantoni

### Spiegazioni relative a:

- **artt. 114 e 114a OADI nuovo**
- **nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'economia ( DFE) sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni**

## 1. Situazione attuale

### a) Responsabilità dei Cantoni

L'articolo 85g capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI/RS 837.0) prevede che il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi in particolare i suoi uffici regionali di collocamento, hanno causato intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti (= responsabilità dei Cantoni).

### b) Indennità per il rischio di responsabilità

L'articolo 85g capoverso 5 LADI stabilisce che il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il fondo può concludere per quest'ultimo un'assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità.

Secondo l'articolo 114a capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI/RS 837.02), l'ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un'indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.

### c) Modalità dell'indennità per il rischio di responsabilità

Dal 1° luglio 2003, l'indennità per il rischio di responsabilità è disciplinata in un regolamento dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (SECO). Il regolamento disciplina tra l'altro la limitazione della responsabilità per ogni caso di danno, la piena responsabilità per gli atti intenzionali, nonché le basi di calcolo e la chiave di ripartizione dell'indennità per il rischio di responsabilità.

### d) Limitazione della responsabilità

La regolamentazione attuale, in base a cui i Cantoni sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità in relazione alla loro attività d'esecuzione della legge, si è rivelata efficace. Poiché dal 2003 si è dovuto rinunciare a concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità in quanto nessun assicuratore privato era disposto a coprire tale rischio, la SECO ha limitato nel suddetto regolamento la responsabilità a 10 000 franchi per caso di danno. Tale regola deve essere mantenuta.

## **2. Nuova regolamentazione**

Per incrementare la sicurezza giuridica ed evitare laboriose negoziazioni nel quadro della regolamentazione della SECO relativa all'indennità per il rischio di responsabilità, occorre trasporre il suddetto regolamento in un'ordinanza dipartimentale. A tale proposito si è già tenuta, il 27 marzo 2009, una consultazione degli uffici. L'Ufficio federale di giustizia e l'Amministrazione federale delle finanze hanno espresso l'auspicio che le modalità dell'indennità per il rischio di responsabilità e la limitazione di tale responsabilità per caso di danno siano sancite in modo più preciso nella legge e nell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La presente modifica dell'articolo 114a OADI tiene conto della richiesta dei suddetti due uffici. Inoltre, in occasione dei dibattiti sulla quarta revisione parziale della LADI, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la proposta della SECO di sancire con maggiore precisione nella legge (art. 85g cpv. 5 LADI) la limitazione attuale della responsabilità per caso di danno.

### **2.1. Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114a OADI nuovi**

#### **Art. 114 OADI:**

Con l'inclusione nell'Ordinanza invece che in un regolamento, il capoverso 2 permette di meglio ancorare nella legislazione la limitazione della responsabilità in caso di danno. Come fino ad ora, detta limitazione non trova applicazione quando il danno è stato causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.

#### **Art. 114 a OADI:**

Al DFE viene conferita la competenza di fissare le basi di calcolo dell'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni, nonché l'ammontare della stessa e le modalità di versamento (chiave di ripartizione).

#### **Entrata in vigore:**

Le modifiche entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010. L'indennità per il rischio di responsabilità verrà versata per la prima volta nel 2011 secondo le nuove disposizioni. L'art. 3 dell'Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità prevede che essa sia versata in base al numero di casi controllati dall'ufficio di compensazione nell'anno trascorso. L'entrata in vigore retroattiva (effetto retroattivo improprio) ha per scopo di garantire che l'indennità per il rischio di responsabilità sia calcolata per la prima volta nel 2011 sull'insieme dell'anno civile 2010.

### **2.2. Spiegazione relativa all'ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni**

#### **Art. 1 Base di calcolo**

Ai fini del calcolo dell'indennità per il rischio di responsabilità è determinante la somma media dei risarcimenti a carico dei Cantoni stabiliti dall'ufficio di compensazione mediante decisioni passate in giudicato nei due anni precedenti. L'indennità per il rischio di responsabilità deve essere in diretto rapporto con le decisioni pronunciate. Il fatto di basare il calcolo sulla media degli ultimi due anni permette di ridurre l'effetto di eventuali fluttuazioni.

Sono esclusi dal calcolo dell'indennità i risarcimenti per i danni che sono stati causati intenzionalmente o che risultano dall'inosservanza di un'istruzione dell'ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o da reati commessi.

#### **Art. 2 Ammontare dell'indennità**

Il legislatore stabilisce che il Cantone sia “*adeguatamente*” indennizzato per il rischio di responsabilità. La formulazione di tale disposizione lascia ampio margine di manovra nel calcolo della percentuale da indennizzare. Con un'indennità pari a tre quarti della somma media dei risarcimenti degli ultimi due anni, la condizione dell'indennità adeguata è ampiamente presa in considerazione.

#### **Art. 3 Versamento**

Cpv. 1: Per quanto riguarda il versamento dell'indennità, è determinante il numero di casi controllati dall'ufficio di compensazione nell'anno trascorso conformemente agli articoli 83 capoverso 1 lettera c LADI e 109 capoverso 1 OADI. Con questa disposizione si tiene conto il più possibile segnatamente del rischio di responsabilità degli organi esecutivi.

Cpv. 2: Dato che le basi di calcolo consolidate per l'indennità per il rischio di responsabilità sono disponibili soltanto nel corso del primo trimestre dell'anno, l'indennità per l'anno trascorso può essere versata ai Cantoni soltanto nel secondo trimestre dell'anno successivo.

#### **Art. 4 Entrata in vigore**

La presente ordinanza dipartimentale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010, contemporaneamente alla modifica degli articoli 114 e 114a OADI (cfr. punto 2.1 “Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114 a OADI nuovi”/ entrata in vigore).